CAMERA DEI DEPUTATI N. **2824**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 27 febbraio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge, volta a modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, condivide le ragioni e le finalità dell'iniziativa referendaria in materia di cittadinanza che, insieme a una rete di altri partiti e a numerose associazioni del Terzo settore, +Europa ha promosso nel 2024. In occasione del *referendum*, il cui quesito proponeva di ridurre da dieci a cinque anni di residenza legale in Italia il tempo necessario per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea per richiedere la concessione della cittadinanza e su cui gli elettori e le elettrici si sono espressi l'8 e il 9 giugno 2025, pur non essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dall'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, i voti favorevoli hanno prevalso con oltre il 65 per cento dei consensi. Seguendo detta iniziativa, la presente proposta di legge persegue le medesime finalità del quesito referendario in materia di acquisto della cittadinanza, nell'ambito di una proposta di riforma più ampia.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, reca alcune modifiche puntuali alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nel dettaglio, la lettera *a)* introduce una forma di cosiddetto « *ius soli* temperato », che prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per il soggetto nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, a condizione che, al momento della nascita, almeno uno dei genitori sia regolarmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno un anno. La lettera *b)* subordina tale fattispecie alla sottoscrizione di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, da parte di un genitore, resa all'atto della registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Si prevede, inoltre, in capo all'interessato, la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, qualora sia

in possesso di altra cittadinanza, nonché si dispone che, nel caso in cui il genitore abbia espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, qualora ne faccia richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera *c)* dispone l'abrogazione del termine di un anno previsto per la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 4, comma 2, in base al quale lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. La lettera *d)*, che attua la modifica prevista nel citato quesito referendario, riduce da dieci a cinque anni il termine minimo di residenza legale in Italia per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che intendano richiedere la concessione della cittadinanza. La lettera *e)*, al numero 1), riduce a dodici mesi il termine di ventiquattro mesi, prorogabili fino al massimo di trentasei mesi, per la definizione dei procedimenti previsti per l'acquisto e la concessione della cittadinanza di cui agli articoli 5 e 9. Inoltre, al numero 2), introduce un rimedio giurisdizionale in caso di inutile decorrenza del medesimo termine per la definizione del procedimento: su richiesta dell'interessato, l'istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza è notificata gratuitamente alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il tribunale decide in composizione collegiale, previa valutazione della documentazione allegata e di ogni altra documentazione utile, sentiti l'interessato e il difensore, nonché i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato. Qualora il tribunale dichiari l'acquisto o la concessione della cittadinanza, il Ministero dell'interno è condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante e la sentenza è immediatamente trasmessa dalla cancelleria al medesimo Ministero e al comune di residenza, ai fini del giuramento con le modalità e nei termini di cui all'articolo 10. Il medesimo giudice è altresì competente per le controversie avverso il rigetto dell'istanza di acquisto o concessione della cittadinanza. La lettera *f)* riduce da dieci a tre anni il termine per il provvedimento di revoca della cittadinanza. La normativa vigente, infatti, come modificata dal recente decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, stabilisce che la revoca della cittadinanza possa essere adottata fino a dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti. La novella proposta ripristina quindi il termine di tre anni. Infine, la lettera *g)* interviene sull'articolo 14, comma 1, che, nella formulazione vigente, stabilisce che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana e, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. La novella è finalizzata a chiarire che il requisito della minore età dei figli deve sussistere alla data della dichiarazione di volontà che dà luogo all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, nonché a sopprimere la disposizione, introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha stabilito, quale ulteriore requisito ai fini dell'acquisto della cittadinanza, che, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.

L'articolo 2 della presente proposta di legge reca le disposizioni transitorie volte a stabilire che i procedimenti di acquisto e di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, per la cui definizione sia scaduto il termine di ventiquattro mesi, debbano essere conclusi entro novanta giorni dalla medesima data, nonché a estendere ai procedimenti pendenti l'applicazione del rimedio giurisdizionale introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, numero 2), della presente proposta di legge, attivabile su richiesta dell'interessato nel caso in cui il termine sia decorso inutilmente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri se, al momento della nascita, almeno un genitore è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno un anno »;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b-bis)*, l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da parte di un genitore, resa all'atto della registrazione anagrafica e inserita nell'atto di nascita. L'interessato, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza. Qualora, nella dichiarazione di volontà di cui al primo periodo, il genitore abbia espresso il rifiuto della cittadinanza italiana, l'interessato la acquista, senza ulteriori condizioni, se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « entro un anno dalla suddetta data » sono soppresse;

d) all'articolo 9, comma 1:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni »;

2) la lettera *f)* è soppressa;

e) all'articolo 9-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'istanza di acquisto o concessione della cittadinanza presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sull'istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti l'interessato e il suo difensore, nonché i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato. Qualora il tribunale dichiari l'acquisto o la concessione della cittadinanza, il Ministero dell'interno è condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante e la sentenza è immediatamente trasmessa dalla cancelleria del tribunale al medesimo Ministero e al comune di residenza che provvede ai fini del giuramento con le modalità e nei termini di cui all'articolo 10. Il medesimo giudice è competente per le controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto o concessione della cittadinanza »;

f) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. – *1*. I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana a condizione che, alla data della dichiarazione di volontà che dà luogo all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, siano minorenni, ma, divenuti maggiorenni, possono

rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di acquisto e di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia scaduto il termine di ventiquattro mesi per la definizione di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 91 del 1992, devono essere conclusi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le istanze di acquisto e di concessione della cittadinanza presentate, su richiesta dell'interessato, sono notificate gratuitamente alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sull'istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti l'interessato e il suo difensore, nonché i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato. Qualora il tribunale dichiari l'acquisto o la concessione della cittadinanza, il Ministero dell'interno è condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante e la sentenza è immediatamente trasmessa dalla cancelleria del tribunale al medesimo Ministero e al comune di residenza che provvede ai fini del giuramento con le modalità e nei termini di cui all'articolo 10 della legge n. 91 del 1992. Il medesimo giudice è competente per le controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto o concessione della cittadinanza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0184920